

Sentenza n. 1917/2018 pubbl. il 21/02/2018  
RG n. 26725/2013



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE di MILANO**

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Vincenzo Perozziello

Presidente

Marianna Galioto

Giudice estensore

Angelo Mambriani

Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **26725/2013** promossa da:

**FALL.TO MARVECS SRL**, elettivamente domiciliato in VIA PODGORA 15 20100 MILANO, rappresentato e difeso dall'avv. MINNITI GIANLUCA,

PARTE ATTRICE

**CONTRO**

**MAURIZIO ROLLERO**, elettivamente domiciliato in VIA G. DONIZETTI, 38 20122 MILANO, rappresentato e difeso dall'avv. PINTUCCI FRANCESCO

**FRANCESCO DANZO**, elettivamente domiciliato in VIALE REGINA MARGHERITA, 28 20122 MILANO, rappresentato e difeso dall'avv. PINO MARCO e D'ALOIA MERI (DLAMRE73R70H795V) Viale Regina Margherita, 28 20122 MILANO;

**FRANCESCO RUGGERI**, elettivamente domiciliato in , rappresentato e difeso dall'avv. e MARTUSCIELLO ERMANNO (MRTRNN54D17D662O) VIA GIOBERTI, 11 04022 FONDI;

**GIOVANNA AMBROSINI**, elettivamente domiciliato in VIA KANT, 26 20015 PARABIAGO, rappresentato e difeso dall'avv. PRADAL ELEONORA,

pagina 1 di 23

Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4687171487391d9993a82c03468781b - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13b407  
Firmato Da: GALIOTO MARIANNA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 24d8567cd25e82320677d03a9f990ee



Sentenza n. 1917/2018 pubbl. il 21/02/2018  
RG n. 26725/2013

**CLAUDIA ZANARDI**, elettivamente domiciliato in VIA PRETORIO, 4 20900 MONZA,  
rappresentato e difeso dall'avv. VILLA ALESSANDRO,

PARTI CONVENUTE

### CONCLUSIONI

Le parti hanno precisato le conclusioni che si riportano di seguito:

#### **CONCLUSIONI PER IL FALLIMENTO**

Piacchia all'Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,  
così giudicare:

nel merito: **condannare**, per i titoli indicati in narrativa, i convenuti, in solido tra loro, ciascuno per quanto di ragione, al risarcimento dei danni cagionati alla Marvecs s.r.l., consistenti nella perdita dell'importo di € 3.137.612,57 o in quello maggiore/minore ritenuto di giustizia, oltre rivalutazione e interessi. E così, in particolare e tenuto conto del nesso causale intercorrente tra le singole condotte e i danni allegati, condannare:

- **Maurizio Rollero** (amministratore dal 23/6/1999 al 20/4/2004) al pagamento dell'importo di € 773.110,03 (per "ristrutturazioni" dell'Immobile di Cissone), oltre rivalutazione e interessi;
- **Francesco Danzo** (amministratore dal 15/12/1999 all'11/6/2011) al pagamento, al netto della somma di cui alla condanna emessa con la sentenza parziale n. 12812/2016, di € 3.137.612,57 (€ 930.512,57 per "ristrutturazioni" dell'Immobile di Cissone; € 2.207.100,00 per "crediti verso dipendenti"), oltre rivalutazione e interessi;
- **Francesco Ruggeri** (sindaco dal 30/6/2001 all'11/6/2011) al pagamento, al netto della somma di cui alla sentenza parziale n. 12812/2016, dell'importo di € 3.137.612,57 (€ 930.512,57 per "ristrutturazioni" dell'Immobile di Cissone; € 2.207.100,00 per "crediti verso dipendenti"), oltre rivalutazione e interessi;
- **Giovanna Ambrosini** al pagamento dell'importo di € 930.512,57 (per "ristrutturazioni" dell'Immobile di Cissone), oltre rivalutazione e interessi;

pagina 2 di 23

Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4897171487391d8998a832c03468791b - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13b407  
Firmato Da: GALIOTO MARIANNA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2ad867cd25e82f320577d0389f990ea



Sentenza n. 1917/2018 pubbl. il 21/02/2018  
RG n. 26725/2013

- **Claudia Zanardi** al pagamento dell'importo di € 930.512,57 (per "ristrutturazioni" dell'immobile di Cissone), oltre rivalutazione e interessi.

Con vittoria delle spese di lite e dei compensi professionali del presente grado di giudizio.

In via istruttoria:

Nella denegata eventualità in cui l'Ill.mo Tribunale non ritenesse già compiutamente provati i fatti costitutivi dei diritti per la cui tutela oggi si agisce, il Fallimento chiede che vengano escussi i testi già indicati e non ancora ammessi – le sigg.re Guidi Laura (residente in Piazza Vittorio Veneto, 11, 20090 Settala [MI]) e Simona Leonardi (residente in Via Cirene, 4, 20096 Pioltello [Mi]) - sul seguente capitolo di prova: **1)** *“vero che i sigg.ri Maurizio Rollero e Nicola Danzo, nonché le loro mogli Claudia Zanardi e Giovanna Ambrosini, hanno utilizzato - nel corso degli anni compresi tra il 2001 e il 2011 e per esigenze personali proprie (abitazione, villeggiatura, luogo di riposo, ricreativo e di relax, etc.) - l'immobile e il circostante terreno ubicati in Cissone (CN), località Cascina Vedova, oggetto della presente vertenza”.*

#### **CONCLUSIONI PER MAURIZIO ROLLERO**

Voglia il G.U. del Tribunale adito, disattesa ogni avversaria eccezione, deduzione e conclusione, così giudicare.

**Nel merito:** respingersi le domande come rassegnate dall'attore e da ogni ulteriore parte poiché improponibili e comunque infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi dedotti in atti assolvendosi il Dottor Maurizio Rollero da ogni avversaria pretesa. Competenze di lite rifuse.

**In via istruttoria:** ammettersi le prove dedotte in memoria ex art. 183 co VI nn. 2 e 3 c.p.c. non ammesse dal Magistrato.

Non si accetta il contraddittorio su eventuali nuove domande.

#### **CONCLUSIONI PER FRANCESCO DANZO**

**in via pregiudiziale**

pagina 3 di 23

Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4897171487391d9993a832c03468791b - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13b407  
Firmato Da: GALIOTO MARIANINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2ad967cd25e62f320577d039f990ee



ordinare all'attrice ex art. 102 c.p.c l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli amministratori e dei sindaci che si sono succeduti nella società e nel collegio sindacale;

dichiarare la nullità della citazione per violazione dell'art. 163, III comma n. 4 c.p.c. ed inammissibilità della domanda per mancata specificazione dei titoli giuridici di responsabilità per i quali si è proceduto, nonché per inapplicabilità dell'art. 2394 c.c. alle società a responsabilità limitata;

**in via principale**

nel merito respingere le pretese attoree tutte, così come formulate in atto di citazione, poiché infondate in fatto ed in diritto, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre oneri di legge;

dichiarare in ogni caso prescritta l'azione ai sensi dell'art. 2949 c.c. per decorso del termine quinquennale;

rigettare la domanda in ogni sua parte perché inammissibile e comunque infondata in fatto e diritto;

In via gradata e subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale della domanda, graduare in ogni caso le relative eventuali colpe di tutti i consorti in relazione alle singole condotte da ciascuno di essi tenute.

**in via istruttoria**, senza inversione dell'onere probatorio, si chiede

disporre l'esibizione ex art. 210 c.p.c da parte del Fallimento Marvecs srl del deposito dei bilanci e delle note integrative dal momento della costituzione della stessa alla data del fallimento, posta l'indisponibilità da parte del convenuto;

disporre CTU al fine di verificare la correttezza delle imputazioni a bilancio delle voci relative ai crediti verso dipendenti e delle altre voci;

ammetersi i seguenti capitoli di prova per testi:

1) "Vero che le attività decisionali, nonché operative e/o strategiche di Marvecs venivano esperite ed assunte dalla proprietà, nelle persone dei sig.ri Nicola Danzo e Peter Forrester";



Sentenza n. 1917/2018 pubbl. il 21/02/2018  
RG n. 26725/2013

2)° Vero che le operazioni sui conti correnti di Marvecs erano gestite dal sig. Alessandro Virgara, su diretta indicazione del sig. Alessandro Magliano°.

Si indicano a testi:

-sig. Alessandro Magliano, residente a Milano in Via Faravelli n. 2;

-sig. Alessandro Virgara, residente a Muggiò (MB) in Via Europa n. 30

In ogni caso con vittoria di spese e compensi di giudizio.

#### **CONCLUSIONI PER FRANCESCO RUGGIERI**

Il sottoscritto difensore e procuratore del dott. Francesco Ruggieri, conclude, preliminarmente chiedendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli amministratori e componenti del collegio sindacale che fin dalla sua costituzione hanno amministrato o controllato la società, insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori così come articolati nelle memorie ex 183 cpc VI, comma, II e III termine e comunque nel merito riportandosi alle conclusioni rassegnate in atti:

A1---dichiarare nulla la citazione per violazione dell'art. 163, 3<sup>a</sup> comma n. 4 cpc ed inammissibile la domanda per mancata specificazione dei titoli giuridici di responsabilità per i quali si è proceduto.

A2---dichiarare in ogni caso prescritta l'azione ai sensi dell'art. 2949 per decorso del termine quinquennale di prescrizione.

A3---Rigettare la domanda in ogni sua parte perché inammissibile e comunque infondata in fatto e diritto.

B--In via gradata e subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale della domanda graduare in ogni caso le relative eventuali colpe di tutti i consorti in relazione alle singole condotte da ciascuno di essi tenute.

Con vittoria di spese e compensi di giudizio.

#### **CONCLUSIONI PER GIOVANNA AMBROSINI**

l'Ecc.mo Tribunale di Milano, *reiectis adversis*, voglia

**In via preliminare**



Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto azionato dal Fallimento Marvecs srl nei confronti della signora Ambrosini e conseguentemente respingere ogni domanda attorea per i motivi di cui in narrativa.

**Nel merito**

Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione svolta in via preliminare, accertati i fatti di causa, respingere tutte le domande attoree in quanto infondate sia in fatto che in diritto per i motivi esposti in narrativa.

In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali di causa.

**In via istruttoria**

Ammettere la produzione documentale e tutti i mezzi di prova richiesti dalla Signora Ambrosini già contenuti e specificati nella comparsa di costituzione e risposta e nelle memorie ex art. 183, vi comma, nr. 1, 2 e 3 cpc. La presente difesa dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove proposte dalle altre parti in causa.

**CONCLUSIONI PER CLAUDIA ZANARDI**

Voglia il Giudice di Pace adito, disattesa ogni avversaria eccezione e conclusione, così giudicare:

**CONCLUSIONI**

**Nel merito:** respingersi le domande come rassegnate dal Fall.to Marvecs srl poiché improponibili, inammissibili e/o improcedibili e comunque infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi dedotti in atti assolvendosi la signora Claudia Zanardi da ogni avversaria pretesa. Competenze di lite rifuse.

**In via istruttoria:** Si chiede l'ammissione di tutte le istanze istruttorie non ammesse.

Non si accetta il contraddittorio su eventuali nuove domande.

**RAGIONI IN FATTO E DIRITTO**



Il Curatore del Fallimento della società Marvecs srl<sup>1</sup>, dichiarata fallita dal Tribunale di Milano con sentenza in data 11 giugno 2011, ha citato in giudizio:

- gli amministratori sig.ri Maurizio Rollero (in carica dal 23 giugno 1999 al 20 aprile 2004) e Francesco Danzo (in carica dal 15 dicembre 1999 all'11 giugno 2011), chiedendo il risarcimento del danno ex art. 2476, 2394 e 2043 c.c. per avere posto in essere atti di *mala gestio* che hanno provocato un ingente danno alla società e ai creditori;
- il sindaco, sig. Francesco Ruggeri (in carica dal 30 giugno 2001 all'11 giugno 2011), chiedendone la condanna al ristoro del pregiudizio subito dalla fallita ex art. 2407 e 2043 c.c., per avere omesso di vigilare, in conformità ai propri obblighi, sull'operato degli amministratori, e per non avere impedito la verifica del danno conseguente agli atti di *mala gestio* compiuti dall'organo gestorio;
- le sig.re Giovanna Ambrosini e Claudia Zanardi, mogli rispettivamente dei convenuti sigg. N. Danzo e M. Rollero, domandando il risarcimento del danno cagionato alla massa dei creditori ex art. 2043 c.c., per avere concorso nel compimento dell'atto distrattivo riguardante l'immobile sito in Cissone.

Separata la domanda relativa all'addebito concernente l'omesso pagamento di debiti erariali nei confronti dei soli Francesco Danzo e Francesco Ruggeri, il procedimento è proseguito in ordine all'azione di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale promossa nei confronti di tutti i convenuti per il compimento di atti distrattivi consistiti:

**a)** nella ristrutturazione di un bene immobile sito in Cissone: il bene in questione è di proprietà delle sig.re Ambrosini e Zanardi, e in data 1 settembre 2011 è stato concesso in locazione alla società Marvecs per un canone annuo pari a € 5.164,57. La Curatela fallimentare si duole del fatto che l'immobile, pur essendo locato alla società, sia stato di fatto adibito a residenza privata della famiglia Danzo e Rollero, e sia stato assoggettato a un'opera di ristrutturazione con danaro della società per un

<sup>1</sup> Di seguito solo Marvecs.



ammontare pari a € 930.512,57<sup>2</sup>. Nella nota 12 della pag. 19 della citazione il Fallimento ha contestato anche che l'operazione non è stata coerente né con l'oggetto sociale, né le risorse economiche di Marvecs.

Il risarcimento è domandato nei confronti di tutti i convenuti nei limiti di quantum indicati nelle conclusioni.

**b)** nei prelevamenti *sine causa* di cui al c/c n. 0901 "Crediti verso dipendenti": la parte attrice sostiene che tra il 24 maggio 2004 e il 27 agosto 2008 una somma di danaro pari a € 2.207.200,00 sia stata distratta dal patrimonio della società per pagamenti ingiustificati a beneficio di terzi, o comunque non coerenti con il perseguimento dell'oggetto sociale.

In particolare, la Curatela fallimentare sostiene che l'apertura della voce "Crediti verso dipendenti" nell'attivo dello stato patrimoniale sia servita unicamente allo scopo di giustificare a livello contabile trasferimenti di ingenti somme di danaro *sine causa* (doc. 8 bis e 8 ter) in favore di:

- N. Danzo
- Unione Fiduciaria
- A. Golini
- M. Grassia
- Imm. Due Emme s.r.l.
- A. Tedeschi

per un totale di € 2.207.100,00; i risarcimento è domandato nei confronti dell'amministratore Francesco Danzo e del sindaco Francesco Ruggieri.

Tutti i convenuti si sono regolarmente costituiti in giudizio (la sig.ra Zanardi e il sig. Rollero si sono costituiti alla prima udienza tenutasi in data 21 gennaio 2014), sollevando eccezioni pregiudiziali e preliminari, chiedendo in subordine il rigetto delle domande.

Va rammentato che nell'atto di citazione notificato, l'attore aveva altresì mosso ad amministratori e sindaco l'addebito di omesso pagamento delle imposte e dei contributi a partire dal novembre 2006, con la conseguente irrogazione da parte

<sup>2</sup> Il Fallimento ha prodotto sub doc. 7 il conto n. 0217 "Acconti per immobilizzazioni immateriali".





dell'autorità amministrativa e del suo concessionario di sanzioni, interessi e compensi per un importo complessivo pari a € 3.352.285,22 di cui si chiedeva il ristoro. In relazione detto ultimo addebito è stata emessa sentenza parziale n. 12812 del 2016 in data 21 novembre 2016.

**1. Le eccezioni pregiudiziali e preliminari.**

**1.a. L'integrazione del contraddittorio.**

Il convenuto Francesco Danzo ha chiesto l'integrazione del contraddittorio ex art. 102 cpc nei confronti di tutti gli altri amministratori.

La richiesta va respinta poiché non si verte in ipotesi di litisconsorzio necessario.

La giurisprudenza ha ormai da tempo spiegato, in senso condivisibile, che l'azione rivolta a far valere la responsabilità degli amministratori (e dei sindaci) *“non va proposta necessariamente contro tutti i sindaci e gli amministratori, ma può essere intrapresa contro uno solo od alcuni di essi, senza che insorga l'esigenza di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri, in considerazione dell'autonomia e scindibilità dei rapporti con ciascuno dei coobbligati in solido”*<sup>3</sup>.

**1.b. La legittimazione attiva del curatore a esercitare l'azione dei creditori sociali.**

Il convenuto Rollero ha sostenuto che il Curatore non sarebbe legittimato all'esercizio dell'azione dei creditori, perché tale legittimazione sarebbe prevista dalla legge solo per le spa.

L'eccezione è infondata.

Il Tribunale ha infatti già da tempo orientato il proprio indirizzo nel senso di ammettere la legittimazione del curatore all'esercizio dell'azione dei creditori sociali – per le srl – sulla base dei seguenti rilievi:

*“Anche alla luce della legislazione riformata, tuttavia, deve reputarsi che il curatore sia legittimato all'esercizio dell'azione sociale e dell'azione dei creditori della s.r.l. Certamente non vi sono ostacoli a ravvisare la legittimazione all'azione sociale, posto che essa è espressamente prevista dall'art. 2476 c.c. e 146 l.f., restando irrilevante, ai fini che qui interessano, stabilire se l'azione sociale – in caso di società in bonis – preveda esclusivamente la legittimazione del socio, ovvero anche quella della società.*

<sup>3</sup> v. per tutte Cass. n. 25178 del 2015.



*Con riferimento, poi, all'azione spettante ai creditori sociali, si osservi che la nuova formulazione della norma dell'art. 146 l.f. va intesa come volta a ricostituire, attraverso il richiamo a tutte "le azioni di responsabilità contro gli amministratori" quella completezza che in passato attribuiva il richiamo contenuto nel vecchio testo dell'art. 2487 cc, riportando il sistema a quella coerenza che aveva nella normativa abrogata.*

*Questa interpretazione scongiurerebbe l'illegittimità costituzionale dell'omessa previsione per i creditori delle s.r.l. di una previsione che - analogamente a quanto avviene in forza dell'art. 2394 bis c.c. - consenta in caso di fallimento al curatore di agire anche in nome dei creditori in via esclusiva contro gli amministratori. Se si dovesse opinare diversamente si verificherebbe un'ingiustificata disparità di trattamento tra i creditori di una s.r.l. e quelli di una s.p.a. Ciò deve viepiù indurre l'interprete a ravvisare la legittimazione in capo al curatore anche per l'azione dei creditori sociali, in ragione dell'irragionevole sfasatura tra la disciplina della s.r.l. e quella della s.p.a. La norma di cui all'art. 2394 c.c. deve dunque essere applicata in via analogica alle s.r.l., sicché, in caso di fallimento, il curatore sarebbe legittimato ad esperirla, ed in via esclusiva, ex art. 2394 bis cc.*

*In altre parole, l'applicazione analogica dell'art. 2394 c.c. alle s.r.l. discende dalla constatazione di un vuoto normativo che pare ascrivibile più ad una svista di coordinamento della normativa in tema di s.r.l., piuttosto che ad una specifica scelta legislativa di cui - peraltro - non si trova traccia nella legge delega e nella relazione alla legge. Un'eventuale precisa scelta in questo senso - ossia l'assenza di una disciplina concernente la responsabilità degli amministratori di s.r.l. verso i creditori per la violazione degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio - sarebbe inconciliabile con il sistema di responsabilità degli organi gestori come delineato dalla riforma, dal momento che la disciplina della s.r.l. non sarebbe coordinata con quella di cui agli artt. 2485 e 2486 c.c., con quella dei gruppi, con la regolamentazione della responsabilità dei sindaci. Si osservi a quest'ultimo proposito, che*

- *il creditore potrebbe agire contro gli amministratori della s.r.l. in stato di scioglimento ex art. 2486 c.c. ma non contro quelli della s.r.l. operativa*
- *il creditore potrebbe agire contro la controllante della debitrice s.r.l. e contro gli amministratori di quest'ultima (art. 2497 cc), ma non contro gli amministratori della s.r.l. qualora essa non fosse soggetta a direzione e coordinamento*
- *in caso di s.r.l. con collegio sindacale obbligatorio ex art. 2477 c.c. dovrebbe essere applicata la norma di cui all'art. 2407 2° c.c. che richiama l'art. 2394 c.c., sicché i creditori di una s.r.l. con collegio sindacale obbligatorio potrebbero agire contro i sindaci per l'omesso controllo che avrebbe concorso a determinare l'insufficienza del patrimonio sociale, ma non - paradossalmente - contro gli amministratori che l'avrebbero direttamente provocata.*



*Deve quindi concludersi nel senso dell'affermazione della legittimazione del curatore del fallimento di società a responsabilità limitata ad esperire l'azione sociale e l'azione dei creditori sociali*<sup>4</sup>.

**1.c. La nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163 n. 4).**

I convenuti Ruggieri e Danzo hanno sollevato eccezione di nullità della citazione poiché in essa si farebbe valere, indistintamente, la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dei convenuti. Non sarebbero poi specificate le condotte riconducibili alla responsabilità aquiliana da un lato e a quella contrattuale dall'altro.

Il Tribunale – condividendo le difese del Fallimento - reputa che l'eccezione sia infondata, tenuto conto che nella citazione i fatti addebitati ai convenuti sono stati sufficientemente delineati con riferimento a condotte, danno, nesso causale e norme violate, astrattamente riconducibili a entrambe le azioni. La chiara prospettazione delle domande è del resto comprovata dalle ampie difese in fatto e diritto svolte da tutti i convenuti, che hanno dunque dimostrato di avere ben compreso gli addebiti mossi dal Fallimento.

**1.d. La prescrizione del diritto al risarcimento del danno.**

I convenuti hanno sostenuto che il diritto al risarcimento del danno da responsabilità sia contrattuale (ex art. 2949, co.1 e 2 c.c.) sia extracontrattuale sia, ancora, ex art. 2394 c.c. sarebbe prescritto essendo trascorsi cinque anni dal compimento delle condotte che la parte attrice reputa dannose e fonte di responsabilità.

Secondo la tesi dei convenuti, relativamente alla responsabilità aquiliana, il *dies a quo* decorre dal giorno in cui si è verificato il fatto illecito; nel caso di specie, quindi, dalla data di registrazione del contratto di locazione per l'immobile di Cissone (1 ottobre 2001). Ai sensi dell'art. 2949, co. 2 c.c. la prescrizione decorre dal momento della manifestazione dell'insufficienza patrimoniale, nel caso di specie dal 2005, essendo la stessa Curatela ad affermare come “*già a fare data (quanto meno)*”

<sup>4</sup> Trib. Milano 18 gennaio 2011, in in *Fallimento*, 2011, fasc. 5, p. 588-607.



dall'esercizio 2005, si erano verificati i presupposti di cui all'art. 2482-ter c.c. e cioè la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale<sup>5</sup>: la condizione della Marvecs era conoscibile, quindi, fin dal 2005, in virtù dei libri sociali e dei bilanci.

La convenuta Ambrosini ha osservato che la prima richiesta di pagamento nei suoi confronti da parte della Curatela è avvenuta in data 11 giugno 2012, quindi successivamente alla maturazione del termine prescrizione. Non vi sarebbe, invece, prova della ricezione della lettera raccomandata del 12 ottobre 2011 (doc. 12 del Fallimento).

Il Fallimento attore ha controeccepito la tardività dell'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti Zanardi e Rollero, perché avvenuta solo alla prima udienza coincidente con la data di costituzione in giudizio dei convenuti<sup>5</sup>; ha evidenziato che l'azione esercitata nei confronti di amministratori e sindaci è – anche – quella dei creditori sociali ex art. 2394 c.c. e che, pertanto, *il dies a quo* decorre dalla data della dichiarazione di fallimento, non avendo le parti avverse dimostrato che l'insufficienza del patrimonio della società *in bonis* a soddisfare i creditori sociali si sarebbe esteriorizzata in epoca antecedente alla data di apertura del concorso. Infine, ha rilevato che la prescrizione nei confronti del sig. Danzo si è sospesa ex art. 2941, n. 7) cc, poiché quest'ultimo è stato amministratore fino alla data del fallimento.

In proposito il Tribunale osserva che i convenuti Claudia Zanardi e Maurizio Rollero hanno effettivamente sollevato tardivamente l'eccezione di prescrizione. Essi si sono infatti costituiti alla prima udienza. L'eccezione formulata in comparsa di risposta è tardiva ai sensi dell'art. 167 cpc.

L'eccezione di prescrizione sollevata in causa da altri, non giova ai predetti convenuti. Va infatti condiviso l'orientamento di legittimità secondo cui:

*“L'eccezione di prescrizione opposta da alcuni dei condebitori solidali non opera automaticamente a favore degli altri, avendo costoro, al fine di potersene giovare, l'onere di farla esplicitamente propria e, quindi, di sollevarla tempestivamente”<sup>6</sup>.*

<sup>5</sup> si noti che il curatore ha eccepito la tardività già alla prima udienza.

<sup>6</sup> Cass. n. 7800 del 2010.



Quanto all'eccezione sollevata, tempestivamente, da Francesco Danzo e Francesco Ruggeri, occorre premettere che il *dies a quo* di decorrenza del termine prescrizione del diritto di cui all'art. 2394 c.c. deve farsi coincidere con la data della dichiarazione di fallimento, essendo solo quest'ultimo il momento in cui effettivamente i creditori possono venire a conoscenza dello stato di decozione della società. Va condiviso l'orientamento giurisprudenziale secondo cui:

*“l'azione di responsabilità dei creditori sociali nei confronti degli amministratori di società ex art. 2394 cod. civ. promossa dal curatore fallimentare ex art. 146 legge fall. (nel testo vigente prima della riforma avvenuta con il d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, applicabile "ratione temporis") è soggetta a prescrizione che decorre dal momento dell'oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti (e non anche dall'effettiva conoscenza di tale situazione), che, a sua volta, dipendendo dall'insufficienza della garanzia patrimoniale generica (art. 2740 cod. civ.), non corrisponde allo stato d'insolvenza di cui all'art. 5 della legge fall., derivante, "in primis", dall'impossibilità di ottenere ulteriore credito. In ragione della onerosità della prova gravante sul curatore, sussiste una presunzione "iuris tantum" di coincidenza tra il "dies a quo" di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, spettando pertanto all'amministratore la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza dello stato di incapienza patrimoniale. ¶Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito sul presupposto che l'ammissione della società controllante all'amministrazione controllata non fosse sufficiente a vincere la menzionata presunzione, in quanto, da un lato, la diversità soggettiva tra le due società impediva di ritenere automaticamente estensibili alla controllata le difficoltà economiche della controllante e, dall'altro, il presupposto oggettivo dell'amministrazione controllata, cioè la temporanea difficoltà di adempiere le obbligazioni, è concetto diverso dallo stato di insolvenza<sup>7</sup>”*

Applicando tali principi al caso di specie, il termine prescrizione va considerato decorrente dalla data del fallimento, dichiarato il 11 giugno 2011, con conseguente tempestività della notifica dell'atto di citazione nell'aprile 2016, non avendo i convenuti fornito alcuna specifica dimostrazione di un'antecedente *“oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti”*, rilevante ai fini del decorso del termine prescrizione.

<sup>7</sup> così Cass. n. 13378/2014; conf. Trib. Milano, 21 novembre 2012, n. 12879, r.g. 13520/2010, su [www.giurisprudenzadelleimprese.it](http://www.giurisprudenzadelleimprese.it).



Appare infatti assolutamente generica la deduzione secondo cui già dal 2005 era percepibile lo stato di decozione dell'impresa, priva di ogni indicazione dei dati specifici – percepibili all'esterno - da cui tale situazione si sarebbe dovuta desumere. I convenuti si sono limitati a sostenere che lo stesso fallimento avrebbe denunciato l'avenuta riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo previsto dalla legge. Va tuttavia osservato che a tale conclusione il curatore è giunto con valutazione *ex post* dei documenti contabili della società fallita.

Riguardo, poi, all'eccezione della convenuta Ambrosini, a cui viene rimproverato l'illecito ex art. 2043 cc, va condiviso il rilievo del Fallimento, peraltro conforme alla giurisprudenza consolidata, secondo cui in tema di responsabilità da fatto illecito, la prescrizione può decorrere solo dal momento in cui il danneggiato abbia avuto conoscenza, o abbia dovuto avere conoscenza secondo l'ordinaria diligenza, della riferibilità causale del danno lamentato<sup>8</sup>. I creditori della società fallita hanno pertanto potuto avere contezza del fatto illecito addebitato alla sig. Ambrosini solo a fallimento dichiarato, per il tramite del Curatore.

## 2. Il merito.

### 2.a. La ristrutturazione dell'immobile di Cissone.

Il Fallimento ha dedotto che la condotta di *mala gestio* di cui si discute sarebbe consistita nell'esecuzione di opere di ristrutturazione per oltre 930mila euro su un immobile appartenente ad altri sito in Cissone, concesso in locazione a Marvecs nell'ottobre 2001. L'immobile, acquistato pochi mesi prima, era di proprietà per la quota di un mezzo dei sigg. Zanardi e Rollero (marito e moglie; la prima nuda proprietaria, il secondo usufruttuario) e per l'altra metà della sig. Ambrosini, moglie di Nicola Danzo (amministratore originariamente convenuto<sup>9</sup>, liquidatore della società unica di Marvecs).

Il Curatore ha prospettato che le opere di ristrutturazione avrebbero natura distrattiva perché:

<sup>8</sup> Cass. n. 1263 del 2012.

<sup>9</sup> il giudizio nei confronti di Nicola Danzo è stato dichiarato estinto perché il Fallimento si è costituito parte civile nel procedimento penale promosso a carico del predetto convenuto.



→ l'immobile era utilizzato dalle famiglie Rollero/Zanardi e Danzo/Ambrosini (pag. 5 citazione)

→ la somma spesa costituiva una risorsa importante della società fallita che è stata destinata alla ristrutturazione di un bene altrui (pag. 12, nota 19)

→ l'operazione non era coerente con l'oggetto sociale e con le disponibilità finanziarie della fallita (*ibidem*).

I convenuti hanno essenzialmente eccepito che

- l'immobile era stato concesso in locazione alla fallita perché divenisse luogo di seminari e riunioni per informatori scientifici;
- che le opere non erano state ancora completate e i locali non potevano essere ancora utilizzati;
- che la disponibilità di tale luogo, a fronte di un canone irrisorio di € 5.164,00 annui permetteva di evitare costi di collocazione degli addetti presso altre strutture.

Rileva il Collegio che gli elementi acquisiti agli atti non permettono di affermare che l'immobile sia stato destinato ad abitazione o seconda casa delle famiglie dei proprietari. Il contratto di locazione prevedeva che i locali fossero concessi *“per il solo uso di meeting o luogo in cui istruire e formare il proprio personale dipendente”*.

La prova orale sembra confermare tale destinazione, dato che:

- i lavori non erano stati completati e dunque l'immobile non era in concreto utilizzato;
- la mancata ultimazione delle opere non permette comunque di appurare se l'immobile abbia avuto la destinazione d'uso indicata dal Fallimento;
- era stato conferito incarico professionale a uno studio di architettura per lo studio di fattibilità di centro per formazione professionale (v. dichiarazioni degli architetti Tardito);
- non era stata conseguita l'abitabilità, stante l'impossibilità di conseguire il mutamento della destinazione d'uso (v. dichiarazioni di Silvia Tardito);
- il progetto, non attuato, di realizzare una piscina non è incompatibile con la destinazione d'uso dichiarata nel contratto di locazione;



- le deposizioni delle dipendenti di Marvecs sull'uso della casa da parte dei proprietari hanno carattere vago, e sembrano risolversi in congetture o voci correnti in azienda, prive del carattere di specificità e concretezza.

Reputa tuttavia il Tribunale che l'affare in esame abbia costituito un'operazione distrattiva di risorse della Marvecs a beneficio di un bene altrui, o quantomeno un'operazione ad alto rischio e avventata.

Va anzitutto notato che:

→ l'affare presentava profili di conflitto d'interessi e non emerge alcuna discussione sul punto in seno al Cda e tra gli organi sociali;

→ non risulta essere stata compiuta alcuna valutazione in rapporto ad altre soluzioni praticabili eventualmente meno onerose, dato che la società possedeva altri immobili;

→ le spese non paiono proporzionate rispetto alla situazione patrimoniale della società, anche in ragione delle alternative praticabili in ordine all'individuazione di una sede presso terzi per l'espletamento di corsi di formazione;

→ l'operazione non ha portato ad alcuna utilità per la società perché il bene per anni non è stato utilizzabile.

Stante la mancanza di traccia di ogni informazione preventiva e di ragionata valutazione circa l'utilità dell'affare per l'interesse sociale, va notato che le clausole del contratto di locazione<sup>10</sup> rivelano che già con giudizio *ex ante* l'operazione si profilava ad alto rischio per la società, ed era invece altamente favorevole per i proprietari dell'immobile.

Ed infatti, nel contratto di locazione:

- è prevista la durata di sei anni;
- è chiaramente indicato che l'immobile non era in regola con le norme edilizie e urbanistiche;
- alla data della stipulazione si era in attesa della licenza edilizia per la ristrutturazione;

<sup>10</sup> Doc. 7 fallimento.





- il rudere versava in pessimo stato di manutenzione;
- il conduttore aveva facoltà di recesso per l'eventualità di diniego delle autorizzazioni amministrative concernenti la destinazione d'uso.

Ebbene, un simile assetto di regolamentazione contrattuale rende l'affare decisamente fuori da ogni logica di convenienza, ove si consideri che gli amministratori:

× hanno affrontato un'operazione ad alta incognita rischio, e hanno effettuato spese elevate che *ab origine* presentavano il rischio d'essere sostenute a vuoto, data la situazione di incertezza in ordine alla possibilità di conseguire le autorizzazioni amministrative per la destinazione d'uso chiesta dal conduttore;

× non si sono avvalsi della clausola di recesso, una volta appurato che la destinazione d'uso dell'immobile non poteva essere mutata;

× hanno preferito porre in essere una simile operazione a beneficio di terzi, in luogo dell'alternativa, ugualmente praticabile, rappresentata dall'acquisto del rudere da parte della stessa società (si noti che il corrispettivo indicato nell'atto di acquisto in atti è di soli 154.000 euro circa), e dall'esecuzione delle opere di ristrutturazione su un bene che sarebbe rimasto di proprietà della Marvecs, e che avrebbe in tal modo conseguito pregio e maggior valore.

L'operazione è stata dunque realizzata dagli amministratori quantomeno con negligenza, perché compiuta senza valutazione di alternative meno onerose, ma soprattutto priva di congruenza rispetto al dovere di salvaguardia del patrimonio sociale, perché ad effetto palesemente distrattivo e dissipativo.

La responsabilità di tale operazione dissennata ricade certamente su Francesco Danzo che ha ricoperto l'incarico per tutto l'arco temporale in cui sono state sostenuti i costi di cui si discute.

Anche l'amministratore Rollero (che ha incontestatamente cessato l'incarico nell'aprile 2004) e le convenute Zanardi e Ambrosini sono responsabili dell'intero danno cagionato dal rovinoso affare in esame (Rollero nei limiti di cui alla domanda, che espunge per detto convenuto gli esborsi successivi all'aprile 2004).



In proposito, è sufficiente osservare che l'operazione è stata evidentemente concepita, progettata e realizzata nel suo insieme da tutti i protagonisti della vicenda. Le convenute hanno infatti acquistato l'immobile pochi mesi prima della stipulazione del contratto di locazione che poneva a carico di Marvecs i costi di ristrutturazione, e tale circostanza, di per sé, depone univocamente nel senso della ideazione e condivisione del progetto in parola da parte di tutti i soggetti che ne sono stati protagonisti, in accordo e concorso tra loro. I legami di coniugio tra Ambrosini e N. Danzo, Zanardi e Rollero, valgono a supportare la presunzione di originaria condivisione del progetto, che già si ricava dalla stretta sequenza tra acquisto e locazione.

Il convenuto Rollero ha effettuato tempestive contestazioni circa l'errato computo di alcuni importi che in citazione si assumono costituire spese relative alle opere di ristrutturazione.

Il convenuto ha in particolare contestato il computo dei seguenti importi indicati nel conto 0217 denominato "acconti per immobilizzazioni immateriali":

€ 190.352,97 del 31 agosto 2003 "gc x errat imputazione lavori di Cissone"

€ 25.000,00 del 31 dicembre 2003 "giroconto"

€ 3.012,67 del 31 dicembre 2004 "rett - fdr anno 2004"

€ 84,00 del 21 ottobre 2004 "n. credito 2377 materiale reso Cissone"

Solo le prime due voci riguardano la posizione di Maurizio Rollero.

Il Tribunale rileva che le voci del 2003 contestate dal convenuto sono indicate in aumento rispetto al computo dei costi in parola, per cui la corretta lettura del dato, come sopra rappresentato di "giroconto" alla voce "gc x errat imputazione lavori di Cissone", o semplicemente "giroconto", implica in realtà il riconoscimento che un costo originariamente addebitato a un diverso conto attiene in realtà al conto di nuova appostazione. Va ancora osservato che la scritturazione del conto 0217, da cui il Fallimento ha tratto l'elenco delle spese per l'area di Cissone, è avvenuta sotto



la responsabilità dello stesso del sig. Rollero<sup>11</sup>. In un simile contesto documentale si rivela pertanto generica, in mancanza di esaustiva spiegazione, la contestazione del convenuto Rollero, il quale, a conoscenza dei fatti e gravato dell'obbligo come amministratore di rendere conto e dare dimostrazione dell'effettivo andamento degli affari sociali, avrebbe semmai dovuto provvedere a specifica confutazione della correttezza della annotazione contabile in oggetto.

L'importo complessivo per lavori di ristrutturazione dal 2002 al 2007 nell'immobile di Vissone va dunque determinato in **€ 930.512,57**.

I convenuti Ambrosini, Danzo e Zanardi vanno dunque condannati in solido al risarcimento del danno chiesto dal Fallimento per tale titolo come sopra liquidato.

Il convenuto Rollero va invece condannato in solido con i primi al ristoro della minor somma chiesta dall'attore di **€ 773.110,03**.

Va affermata anche la responsabilità per l'intero importo del sindaco Francesco Ruggieri.

A differenza di quanto stabilito con la sentenza parziale emessa nel corso del processo relativamente al controllo sul mancato pagamento dei debiti erariali, deve infatti rilevarsi che il collegio sindacale, nell'ambito della doverosa vigilanza sulla gestione sociale, non risulta avere formulato – come invece è accaduto nell'altro caso ora ricordato – alcun rilievo o sollecitazione, al consiglio di amministrazione, riguardo al carattere avventato e distrattivo di tale operazione, e conseguentemente sulla manifesta aleatorietà delle relative poste iscritte all'attivo a titolo di immobilizzazioni. L'evidente carattere altamente rischioso di tale affare già desumibile dal contratto di locazione, e il segnale d'allarme rappresentato dal costante impiego di risorse economiche rilevanti per le opere di ristrutturazione, avrebbero dovuto indurre i sindaci

- a rendersi conto dell'incoerenza dell'affare per la società,

<sup>11</sup> si rammenti che l'attore pare avere addebitato al convenuto Rollero solo gli esborsi effettuati fino alla cessazione della sua carica



- a invitare poi formalmente gli amministratori a porre fine a tale operazione, a recedere dal contratto di locazione, e ad attivarsi per il recupero del credito verso i proprietari dell'immobile,

- in ogni caso a rappresentare correttamente ai terzi i fatti di causa, anche per le opportune valutazioni in ordine alla effettiva consistenza delle poste dell'attivo che venivano rappresentate nei bilanci depositati.

Nella specie (in linea con le scelte compiute dal legislatore nella definizione dei poteri dell'organo sindacale nelle srl) deve presumersi che l'aperta denuncia dei fatti, ponendo in mora gli amministratori ed evidenziando agli occhi dei terzi le problematiche sopra evidenziate, avrebbe potuto indurre più corrette condotte gestorie laddove il colpevole silenzio serbato ha in tutta evidenza offerto rassicurante copertura, e quindi significativo conforto, alle iniziative qui in contestazione. Alla stregua di tali considerazioni qui si ritiene dunque che una simile inerzia valga ad integrare violazione dei doveri ex art. 2406 cc e quindi implichi obbligo di ristoro del danno, in solido, a favore della società fallita e della massa dei creditori.

Il sindaco convenuto va dunque condannato in solido al ristoro di detta voce di credito (€ 930.512,57).

#### **2.b. Le uscite senza causa.**

Il Fallimento ha contestato all'amministratore Francesco Danzo e al sindaco Francesco Ruggieri l'erogazione di somme senza alcun giustificativo annotate sul conto contabile 0917 denominato "crediti verso dipendenti" e segnatamente delle somme di cui al seguente elenco riassuntivo (v. tabella alle pagg. 12-13 della citazione (dal maggio 2004 al 2008):

NICOLA DANZO	€ 1.404.700,00
UNIONE FIDUCIARIA	€ 25.000,00
ANTONIO GOLINI	€ 26.800,00
MAURIZIO GRASSIA	€ 39.600,00
IMM. DUE EMME SRL	€ 700.000,00
ANGELO TEDESCHI	€ 11.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 2.207.100,00</b>



Gli importi erogati a N. Danzo recano descrizione quali anticipi, prestiti, bonifici, “emissione ab”. Le uscite a favore di Golini sono descritte come anticipi, bonifici o “emissione ab”. L'erogazione a beneficio di Tedeschi è descritta come “emissione ab”. Le restanti uscite sono descritte come “emissione ab”.

Il CTU ha svolto una verifica sul corretto conteggio degli importi in parola secondo le risultanze del predetto conto e alla luce delle risultanze degli estratti conto in atti, ed ha verificato che la somma indicata per tale titolo dal Fallimento in citazione corrisponde alle risultanze complessive del ‘conto 0917’, sicché deve considerarsi dimostrato che il Curatore ha tenuto conto – almeno per i crediti verso dipendenti - dei conti aperti e non estinti alla stregua delle mere risultanze contabili.

Il CTU ha inoltre appurato che agli atti non risulta alcun documento di supporto all'erogazione di tali importi a favore dei soggetti sopra indicati. Per nessuno di tali uscite i predetti convenuti hanno allegato o fornito documentazione giustificativa, peraltro comunque – come detto - non individuata dal consulente fra le produzioni documentali fornite da tutte le parti.

Non risulta dunque a quali titoli possano ricondursi tali erogazioni. In detto contesto, le uscite in parola integrano distrazioni in pregiudizio del patrimonio sociale, di cui certamente deve rispondere l'amministratore Francesco Danzo, che è onerato della dimostrazione della coerenza di tali erogazioni con l'interesse sociale.

La responsabilità solidale va ascritta anche al sindaco Francesco Ruggieri, il quale si è difeso osservando essenzialmente che nel corso delle verifiche del 2010 egli aveva sollecitato l'organo amministrativo a provvedere al recupero di tali crediti. Tali solleciti sono evidentemente tardivi e dunque inidonei a procurare un rimedio efficace al pregiudizio sofferto dal patrimonio sociale. Si noti che in mancanza di evidenza circa l'esistenza di qualsivoglia ‘pezza’ giustificativa delle uscite, non sarebbe stato possibile agire in giudizio per ottenere la restituzione delle somme erogate ai beneficiari, poiché non ricorre alcuna rinuncia o ricognizione di debito da parte di questi ultimi; la mera annotazione in contabilità del credito non può poi valere ai fini di un eventuale recupero giudiziale, evidentemente arduo, quanto ad



oneri probatori, anche sotto il profilo di un'ipotetica azione di ripetizione d'indebito. L'intervento tardivo e inutile del sindaco implica violazione dei doveri di controllo sulla gestione, sicché egli deve rispondere in via risarcitoria per gli importi di cui si discute, a differenza, anche in questo caso, di quanto è stato invece affermato nella sentenza parziale – nota alle parti – in cui si è dato atto che il collegio sindacale, in quella sede andato esente da responsabilità, aveva formulato qualche tempestiva osservazione e sollecito all'organo gestorio riguardo al pagamento dei debiti verso l'erario.

I convenuti vanno dunque condannati in solido come segue:

Francesco Danzo e Francesco Ruggieri - € **3.137.612,50** (930.512,57 + 2.207.100,00 = 3.137.612,50);

Claudia Zanardi e Giovanna Ambrosini in solido con i primi fino alla concorrenza della somma di € **930.512,57**;

Maurizio Rollero - € **773.110,03** in solido con le convenute Zanardi e Ambrosini fino alla concorrenza di tale somma.

Sul danno così determinato, trattandosi di debito di valore accertato alla data del fallimento (11 giugno 2011), da tale data fino alla data del deposito della sentenza odierna deve essere calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, e devono essere computati gli interessi c.d. compensativi ex art. 1226 c.c. (richiamato dall'art. 2056 c.c.) nella misura – ritenuta equa dal Tribunale – degli interessi legali. Trattandosi infatti di una voce di danno separata *sub specie* di lucro cessante che mira a ricomporre il patrimonio rimasto alterato per la privazione del bene con il suo equivalente pecuniario dalla data dell'illecito, può essere accertata con metodi presuntivi e liquidata con criteri equitativi riferiti alla misura dell'interesse legale.

Per evitare duplicazioni di risarcimento<sup>12</sup> gli interessi andranno applicati sulla somma rivalutata di anno in anno dalla data dell'illecito alla data della pronuncia.

Infine, sulla somma così definita spettano gli interessi di mora nella misura legale dalla data della pronuncia al saldo effettivo.

<sup>12</sup> v. Cass. Sez. Un. n. 1712 del 1995.



Sentenza n. 1917/2018 pubbl. il 21/02/2018  
RG n. 26725/2013

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Le spese della consulenza tecnica espletata per la voce di credito relativa agli esborsi senza causa, vanno definitivamente poste a carico di Francesco Danzo e Francesco Ruggieri.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:

1. condanna Francesco Danzo e Francesco Ruggieri in solido al pagamento, in favore del Fallimento attore, della complessiva somma di € 3.137.612,50;
2. condanna Claudia Zanardi e Giovanna Ambrosini al pagamento in favore dell'attore della somma di € 930.512,57, in solido fino a tale concorrenza con Francesco Danzo e Francesco Ruggieri;
3. condanna Maurizio Rollero al pagamento in favore dell'attore della somma di € 773.110,03, in solido fino a tale concorrenza con Claudia Zanardi e Giovanna Ambrosini;
4. condanna altresì i convenuti in solido al rimborso delle spese di lite sostenute dal Fallimento, che liquida in complessivi € 35.000,00 per compenso d'avvocato e in € 3.039,00 per spese, oltre a IVA e CP e al rimborso forfettario del 15% per spese generali;
5. pone definitivamente a carico di Francesco Danzo e Francesco Ruggieri le spese di consulenza tecnica.

Milano, 22 giugno 2017.

Il Presidente  
- *Vincenzo Perozziello* -

Il Giudice estensore  
- *Marianna Galioto* -

pagina 23 di 23

Firmato Da: PRIMAVERA, ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4897171487391d9999a832c034689791b - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOMI CA3 Serial#: 13b407  
Firmato Da: GALIOTO MARIANNA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2ad867cd5e62f320877d039f990ea

